

NOVITÀ IN TEMA DI CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Segnaliamo l'uscita della Circolare di Gruppo n. 276/2019 emanata "allo scopo di uniformare regole e comportamenti in caso di assenza del Personale per malattia e di relativa certificazione".

La Circolare tratta in particolare di **visite di controllo, adempimenti** di pertinenza del lavoratore e dell'azienda, **malattia di un solo giorno, malattia "oraria"**, nonché assenza conseguente a **infortunio sul lavoro o malattia professionale**.

In questa nota ci soffermiamo in primo luogo sull'**elemento di NOVITÀ** contenuto nella Circolare, consistente nell'aver diramato istruzioni uniformi per i **casi in cui la malattia di un solo giorno o la malattia oraria non richiedono di essere giustificate con certificato medico**.

Inoltre forniamo indicazioni più complete e precise per i casi di **assenza derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale** sotto l'aspetto dell'**obbligo di reperibilità** (che, lo anticipiamo fin da ora, **non sussiste**).

Per gli altri aspetti rimandiamo alla lettura della Circolare, rimanendo ovviamente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

MALATTIA DI UN SOLO GIORNO

Come riportato dalla Circolare non è in generale richiesta la certificazione medica per le assenze per malattia di un solo giorno, salvo diversa valutazione dell'azienda "basata su riscontri correlati alla posizione dei singoli dipendenti interessati che ne suggeriscono l'opportunità".

È quindi **facoltà dell'azienda richiedere a singoli dipendenti** (che per esempio si fossero ripetutamente assentati per un giorno di malattia non certificata) **di produrre la certificazione, ovviamente a partire dall'evento successivo** (non essendo possibile produrre una certificazione retrodatata). In questi casi la richiesta deve pervenire dalla struttura di Risorse Umane competente: non è quindi facoltà del responsabile dell'unità produttiva richiedere direttamente alla/al collega di presentare la certificazione.

Analoghe indicazioni valgono nel caso di malattia cosiddetta "oraria", ovvero sia qualora la/il collega che abbia regolarmente iniziato la sua attività giornaliera si debba assentare per il resto della giornata per malattia sopravvenuta.

MALATTIA DI UN SOLO GIORNO NEL CASO DI

- DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO

- DIPENDENTI A LIBRO PAGA DI UBI LEASING, UBI FACTOR E PRESTITALIA

Per gli **apprendisti e i dipendenti a libro-paga di UBI Leasing, UBI Factor e Prestitalia**, per i quali la malattia è a carico dell'INPS (anziché dell'azienda), è invece indispensabile che l'assenza per malattia venga **sempre giustificata con certificazione medica** (quindi anche nel caso di assenza di un solo giorno).

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ NEI CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Per maggiore chiarezza rispetto a quanto riportato nella Circolare (che riferisce genericamente che le eventuali visite di controllo sono disposte dall'INAIL), precisiamo che l'INAIL non effettua controlli domiciliari: pertanto nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale **non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate**.

L'INAIL può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione **presso le proprie Sedi territoriali**. Il dipendente, a fronte di tale convocazione, ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l'INAIL intende eseguire.

In tema di infortunio sul lavoro richiamiamo anche l'attenzione sulla necessità di una **informazione tempestiva all'azienda**, secondo le indicazioni della citata Circolare.